

BREVI CONSIDERAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELL'ATTUALE SITUAZIONE

Facendo seguito alle sollecitazioni dell'Ordine in merito ad una ricostruzione degli spazi di attività professionale residui a seguito dei numerosi provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità, si offre un breve contributo nell'auspicio che possa essere utile a chiarire i numerosi dubbi che le disposizioni pongono.

1. Ricognizione normativa essenziale

Il Decreto 22.3.2020 prevede al punto a) che *“le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'art. 1 punto 7 del Decreto 11.3.2020”*.

Al punto b) prevede il divieto di spostamento in comuni diversi da quello in cui ci si trova salvo che, per quanto qui interessa, vi siano *“comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*.

Vi sono poi deroghe (cfr lett. d) ed e)) per le attività strumentali a consentire la prestazione di servizi essenziali di cui alla L 146/90 o aventi natura di servizio di pubblica utilità, ma con il limite della comunicazione al Prefetto che deve indicare specificamente chi sono le imprese eroganti i servizi essenziali o di pubblica utilità ai quali l'attività del professionista sarebbe strumentale e delle amministrazioni beneficiarie del servizio professionale.

L'art. 1 p.to 7 del DPCM 11/03/2020 prevede:

“7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti - contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.

La direttiva 8.3.2020 in merito alle comprovate esigenze lavorative dichiara che *“Rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni”*.

2. Conseguenze

Dalla considerazione complessiva di queste disposizioni emerge che:

- 1) Gli studi professionali non sono chiusi, ma se è possibile lavorare da remoto, è sicuramente preferibile.
- 2) Non vi sono limitazioni all'attività eseguita con modalità di lavoro agile (smart working) né per il professionista né per i collaboratori
- 3) Non possono essere presenti contemporaneamente più persone nello stesso studio, se ciò non può avvenire in condizioni di sicurezza. Consiglio di evitare in studio la presenza di segretarie e collaboratori, anche al fine di evitare addebiti di responsabilità in caso di contagio.
- 4) In caso nello studio vi siano più persone, è necessario disporre di DPI idonei (mascherine, disinfettanti, guanti)
- 5) Quanto all'attività esterna sui siti, è bene innanzitutto precisare che, se la sua effettuazione richiede lo spostamento da un comune ad un altro, è limitata a casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza, oltre ai motivi di salute. L'espressione, come si può inferire dal modulo di autocertificazione diffuso dalle Autorità, sembra porre in modo alternativo l'esistenza di esigenze professionali “comprovate” rispetto al requisito dell’“assoluta urgenza”. Ne deriva che è sufficiente che le esigenze lavorative del professionista siano comprovate e non che debbano anche essere caratterizzate dall'assoluta urgenza. Quindi, è pacifico che se si debba intervenire per verifiche su urgenze, disposti verifiche per evitarli etc, le esigenze sono certamente “comprovate”. A tal fine, è bene munirsi di adeguata documentazione di supporto. Si tratta di elemento che dovrà essere possibile provare, non è sufficiente dichiararlo.
- 6) L'attività professionale nell'ambito dello stesso comune non è vietata, ma sottoposta a una serie di limitazioni, che sono quelle già previste dal decreto 11.3.2020 di cui sopra.
- 7) Le comprovate esigenze lavorative devono essere riportate sul modulo di autocertificazione, e documentabili. Possono anche non essere indifferibili, ma va dimostrato che si tratta di attività che non potevano essere fatte con modalità a distanza e che vi è una effettiva esigenza di svolgerle.

3. Alcune considerazioni conclusive

Le disposizioni sono soggette ad interpretazione e non tracciano un binario ben definito di condotta da tenere per evitare sanzioni. Quindi, qualunque scelta di esecuzione di una prestazione espone il professionista ad un rischio di sanzione non eliminabile con certezza.

Certamente, l'effettività dell'esigenza non è integrata dalla mera necessità di emettere fattura. Anche questo punto, peraltro, assume diverso significato se, rispetto alla data di conferimento dell'incarico e attesa per il suo espletamento, siano trascorsi 15 giorni o un tempo molto più lungo, se vi sia stato un sollecito o addirittura una diffida dal committente, se vi sia un'effettiva necessità urgente del committente che potrebbe condurre alla revoca dell'incarico etc.

Ciò che è importante tenere presente è che tutte queste circostanze devono essere documentabili e non possono essere semplicemente dichiarate in autocertificazione. Quindi, operativamente, è bene che le esigenze indifferibili del committente siano da questi dichiarate per iscritto e trasmesse al professionista, in modo che lo stesso possa esibirle in caso di controlli.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Roma, 25.3.2020

Avv. Veronica Navarra